TRIBUNALE DI PALERMO
PRESIDENZA

BANDO DI SELEZIONE PER L'AMMISSIONE DEI GIOVANI LAUREATI IN GIURISPRUDENZA AL TIROCINIO TEORICO-PRATICO DELLA DURATA DI MESI DICIOTTO IN AFFIANCAMENTO A MAGISTRATI DEL TRIBUNALE DI PALERMO

Questo ufficio intende ammettere, ai sensi dell'art. 73 della legge 98/2013 e successive modifiche, **n. 25** tirocinanti da affiancare a magistrati, di cui **n. 8** del settore civile e lavoro e **n. 17** del settore penale.

Gli aspiranti non devono aver compiuto i 30 anni di età entro il termine di presentazione della domanda e devono essere in possesso di uno dei seguenti requisiti:

- laurea in giurisprudenza all'esito di un corso di laurea di durata almeno quadriennale con una media di almeno 27/30 negli esami di diritto costituzionale, diritto privato, diritto commerciale, diritto penale, diritto processuale civile, diritto processuale penale, diritto del lavoro e diritto amministrativo, oppure con un punteggio di laurea non inferiore a 105/110;
- iscrizione al medesimo corso – ancorché in mancanza del titolo di laurea, ma con superamento di tutti gli esami universitari – con una media di almeno 27/30 negli esami di diritto costituzionale, diritto privato, diritto commerciale, diritto penale, diritto processuale civile, diritto processuale penale, diritto del lavoro e diritto amministrativo.

La domanda di tirocinio dovrà essere presentata **entro il giorno 30 novembre 2026** esclusivamente per via telematica attraverso la piattaforma informatica del Ministero della Giustizia all'indirizzo:

https://tirociniformativi.giustizia.it/tirocini-formativi/

Alla domanda (nella sezione "Curriculum vitae") andrà allegata idonea documentazione comprovante il titolo richiesto ed il piano di studi dettagliato.

Si segnala che è possibile presentare **una sola domanda di tirocinio e per un solo Ufficio giudiziario.** Se la domanda di tirocinio viene rifiutata è possibile presentare una seconda domanda.

Con riferimento al calcolo della media degli esami universitari, prevedendo alcune Università esami distinti per la stessa materia (esami suddivisi in più moduli), talvolta con crediti (CFU) diversi, dovrà essere preliminarmente calcolata la media ponderata per singola

materia e successivamente la media generale.

In applicazione della normativa vigente sul tema, per la formazione della graduatoria si riconoscerà preferenza, nell'ordine, a coloro che hanno conseguito la laurea, alla media degli esami indicati, al punteggio di laurea ed alla minore età anagrafica.

Non saranno prese in considerazione, tenuto conto delle previsioni del citato art. 73, le domande di aspiranti, già ammessi al tirocinio in occasione di precedenti bandi, che lo stiano svolgendo o che lo abbiano a qualsiasi titolo interrotto.

La graduatoria e l'eventuale contestuale avviso della convocazione degli ammessi per l'inizio del tirocinio in questo Tribunale verranno effettuati mediante pubblicazione sul sito internet del Tribunale di Palermo.

Per gli ammessi al tirocinio la domanda sarà visualizzata nella piattaforma informatica con lo stato "ACCETTATA".

I tirocinanti ammessi allo *stage* formativo:

- saranno assegnati ad un magistrato affidatario con il quale sottoscriveranno un apposito **progetto formativo,** con indicazione anche delle modalità di frequenza concordate;
- dovranno svolgere le attività descritte nel **mansionario,** visionabile sul sito web del Tribunale di Palermo;
- al termine del tirocinio il magistrato affidatario redigerà una relazione e la trasmetterà al Capo dell'ufficio che rilascerà un attestato sul positivo svolgimento dello *stage*.

I tirocinanti saranno tenuti a rispettare le disposizioni previste dall'art. 73 del D.L. 69/2013:

- L'attività degli ammessi allo stage si svolge sotto la guida e il controllo del magistrato e nel rispetto degli obblighi di riservatezza e di riserbo riguardo ai dati, alle informazioni e alle notizie acquisite durante il periodo di formazione, con obbligo di mantenere il segreto su quanto appreso in ragione della loro attività e astenersi dalla deposizione testimoniale.
- I tirocinanti sono ammessi ai corsi di formazione decentrata organizzati per i magistrati dell'ufficio ed ai corsi di formazione decentrata loro specificamente dedicati e organizzati con cadenza almeno semestrale secondo programmi che sono indicati per la formazione decentrata da parte della Scuola Superiore della Magistratura.
- Gli ammessi allo stage hanno accesso ai fascicoli processuali, partecipano alle udienze del processo, anche non pubbliche e dinanzi al collegio, nonché alle camere di consiglio, salvo che il giudice ritenga di non ammetterli; non possono avere accesso ai fascicoli relativi ai procedimenti rispetto ai quali versano in conflitto di interessi per conto proprio o di terzi, ivi compresi i fascicoli relativi ai procedimenti trattati dall'avvocato presso il quale svolgono la pratica forense.
- Gli ammessi allo stage non possono esercitare attività professionale innanzi l'ufficio ove lo stesso si svolge, né possono rappresentare o difendere, anche nelle fasi o nei gradi successivi della causa, le parti dei procedimenti che si sono svolti dinanzi al magistrato formatore o assumere da costoro qualsiasi incarico professionale.
- Lo stage può essere svolto contestualmente ad altre attività, compreso il dottorato di ricerca, il tirocinio per l'accesso alla professione di avvocato o di notaio e la frequenza dei corsi delle scuole di specializzazione per le professioni legali, purché con modalità

compatibili con il conseguimento di un'adeguata formazione.
Il contestuale svolgimento del tirocinio per l'accesso alla professione forense non impedisce all'avvocato presso il quale il tirocinio si svolge di esercitare l'attività professionale innanzi al magistrato formatore.

- Lo svolgimento dello stage non dà diritto ad alcun compenso e non determina il sorgere di alcun rapporto di lavoro subordinato o autonomo né di obblighi previdenziali e assicurativi.
- Agli ammessi allo stage, in presenza di specifiche condizioni, è prevista una borsa di studio determinata in misura non superiore ad euro 400 mensili e, comunque, nei limiti della quota prevista dall'articolo 2, comma 7, lettera b), del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181.

Si comunica, inoltre, che il tirocinio potrà essere interrotto nel caso in cui siano violati gli obblighi di cui sopra, per il venir meno del rapporto fiduciario e per sopravvenute esigenze organizzative.

Informo inoltre che:

- i magistrati coordinatori dei tirocini sono:
 la dott.ssa Maria Letizia BARONE Presidente della Seconda Sezione Civile, per il settore civile;
 il dott. Aldo DE NEGRI, Presidente della Seconda Sezione Penale, per il settore penale;
- ogni ulteriore informazione può essere richiesta al Funzionario dott.ssa Gabriella Tripodo - Segreteria di Presidenza del Tribunale, stanza 6, piano 2° del Palazzo di Giustizia - tel. 091589621; e-mail: gabriella.tripodo@giustizia.it, segrpresid.tribunale.palermo@giustizia.it.

Palermo, 3 novembre 2026

Il Presidente del Tribunale
Piergiorgio Morosini

TRIBUNALE DI PALERMO

TIROCINI FORMATIVI
(Art. 73 legge 98/2013)

MANSIONARIO DELLE ATTIVITA' DEL TIROCINANTE PRESSO IL TRIBUNALE DI PALERMO

Gli stagisti ammessi alla formazione teorico-pratica presso il Tribunale di Palermo, ex art. 73 della legge 98/2013, svolgeranno le attività di seguito indicate, meglio regolamentate dal progetto formativo individuale che sarà predisposto dal dirigente dell'ufficio o dal coordinatore, secondo il cronoprogramma da concordare con il magistrato affidatario per il periodo di tempo di 18 mesi previsto dalla normativa di riferimento.

Attività preparatorie dell'udienza.

- verifica dell'esatta trasmissione da parte della cancelleria dei fascicoli delle udienze;
- studio dei fascicoli indicati dal magistrato affidatario, previo riordino e verifica della completezza degli atti del fascicolo di ufficio (verbali delle udienze, originali dei provvedimenti, scritti difensivi delle parti ecc.) e loro sistemazione;
- verifica preliminare della regolarità delle notifiche;
- preparazione, previa discussione con il magistrato affidatario, della "scheda del procedimento" in cui sono sintetizzati il contenuto della lite *(causa petendi* e *petitum),* le questioni preliminari e le principali questioni di fatto e di diritto che la causa pone: attività che può effettuarsi anche con *consolle,* nella modalità di *consolle con funzione di assistente,* per i giudicanti civili, eventualmente inserendo dette informazioni nella sezione "annotazioni";
- preparazione dello schema della relazione orale per la camera di consiglio;
- estrazione di atti dall'applicativo documentale penale TIAP.

Attività in udienza

- stesura di schemi o bozze di provvedimenti;
- redazione, ove richiesto, del verbale di udienza sotto la direzione del giudice anche su supporto informatico, servendosi della *consolle* per i giudicanti civili e dell'applicativo Atti e Documenti 2.0 per il penale;
- su indicazione del magistrato affidatario segnalazioni alla cancelleria in relazione alle cause trattate in udienza, eventualmente con annotazioni da apporre sulla copertina del fascicolo (ad es: effettuazioni avvisi al CTU ecc.);

Attività successiva all'udienza

a) su istruzione del magistrato affidatario, fornire alle cancellerie alcune indicazioni circa le necessità relative al fascicolo e rilevate in udienza (ad es: effettuare comunicazioni al CTU precedentemente omesse, modificare nel registro nome delle parti o dei difensori erroneamente riportati, esaminare la regolarità nel pagamento dei contributi, richiedere trasmissione fascicolo di primo grado per la causa di appello ecc.).

b) fornire indicazioni relative a necessità connesse al fascicolo telematico e al PCT o al procedimento di digitalizzazione dell'ufficio emerse e riscontrate in udienza (ad es. richiesta dell'avvocato di inserimento anche di altro collega o del domiciliatario, comunicazione/notifica telematica non andata a buon fine per errore di censimento della parte o dell'avvocato ecc.).

Studio e approfondimento (attività a partecipazione necessaria per i tirocinanti *ex* art. 73 legge 98/2013*)*.

- Studio di alcuni fascicoli assegnati dal magistrato e confronto con lo stesso per l'individuazione "dei punti fondamentali" della controversia e per l'elaborazione di uno schema decisorio di provvedimenti interlocutori (ordinanze istruttorie, cautelari) e della sentenza (in prevalenza quelle più semplici).
- Redazione di una bozza del provvedimento, previa discussione e studio di cui al punto precedente.
- Partecipazione alla discussione avanti al collegio di alcune cause.
- Stampa di alcuni atti o documenti del fascicolo, ove questo sia telematico e ove vi sia il deposito degli atti di parte in PCT, al fine di una più agevole lettura da parte del giudice.
- A richiesta e su istruzioni del giudice, raccolta e selezione ragionata di massime giurisprudenziali pertinenti alla fattispecie oggetto del redigendo provvedimento.
- Approfondimenti su questioni del diritto ricorrenti e/o particolarmente complesse, redazione di sintesi delle posizioni di dottrina e giurisprudenza su argomenti indicati dal magistrato affidatario.
- Collaborazione nella creazione, gestione ed aggiornamento dell'archivio di dottrina e giurisprudenza personale del magistrato.
- Collaborazione nella creazione, gestione ed aggiornamento dell'archivio di giurisprudenza della sezione.
- Massimazione di alcune pronunce del magistrato affidatario o creazione di *abstract* dei provvedimenti del magistrato.
- Formazione, unitamente al magistrato affidatario o comunque in altro modo attuata, per l'utilizzo degli applicativi informatici quali *consolle del magistrato* (per il settore civile), Atti e Documenti 2.0, TIAP e APP (per il settore penale).
- Partecipazione ai corsi della formazione decentrata ivi compresi quelli in tema di digitalizzazione del processo civile e penale.

Ed inoltre, con specifico riferimento al settore penale

- collaborazione alla creazione di un archivio informatico condiviso tra i magistrati del Tribunale, relativo alle sentenze dibattimentali collegiali, in particolare collaborazione alla catalogazione per materia e redazione di massime delle sentenze sezionali individuate dal magistrato affidatario;
- inserimento nella cartella condivisa di archiviazione delle sentenze penali del Tribunale, delle massime elaborate sotto la supervisione del magistrato affidatario con annotazione dell'avvenuta irrevocabilità o dell'avvenuta proposizione di gravame.

Palermo, 3 novembre 2026

Il Presidente del Tribunale
Piergiorgio Morosini